

**COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE**

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
PSICOPEDAGOGICO A FAVORE DI ALUNNI, INSEGNANTI E GENITORI NELLE SCUOLE
DEL COMUNE DI ARCISATE – periodo 17/10/2016 – 30/06/2018**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Arcisate, nell'ambito della propria funzione di prevenzione del disagio giovanile, intende affidare in appalto la gestione **del servizio di supporto psicopedagogico a favore di alunni, insegnanti e genitori nelle scuole del Comune di Arcisate.**

Il servizio avrà luogo presso i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Arcisate, così come successivamente specificato e presso la scuola dell'infanzia privata parificata "De Amicis" di Arcisate. Al bisogno il servizio potrà essere svolto anche presso l'Asilo Nido Comunale "Raggio di Sole".

ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di supporto psicopedagogico a favore di alunni, insegnanti e genitori nelle scuole ha come obiettivi quelli di sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita e di inserimento scolastico, di aiutare gli insegnanti nel valutare le dinamiche di classe e le difficoltà scolastiche degli alunni, e di supportare i genitori nel compito educativo e/o per eventuali problemi familiari.

Il professionista incaricato per lo svolgimento del servizio, dovrà fornire indicazioni e consigli ai soggetti indicati all'articolo 1) che ne faranno richiesta, indirizzando gli stessi, qualora necessario, ad una presa in carico presso i servizi sociali e socio sanitari specialistici del Comune, dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Azienda Ospedaliera.

Dovranno essere previsti momenti di verifica e di collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arcisate e con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Arcisate e, pertanto, il professionista incaricato sarà tenuto a partecipare a riunioni di raccordo e verifica con gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali e con il Dirigente Scolastico.

L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi del personale indicato all'articolo 6, il quale deve essere in possesso del titolo di studio e/o attestato di formazione professionale richiesto per il profilo professionale dall'ordinamento giuridico dello Stato di residenza.

Ai fini di una successiva verifica ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016, in sede di gara, l'appaltatore è tenuto a dichiarare quale sia la forma contrattuale con cui intende incaricare il personale ossia se trattasi di lavoratore dipendente o autonomo.

Il numero di ore di servizio da svolgersi verrà determinato sulla base dell'offerta economica presentata dal concorrente aggiudicatario e non potrà comunque essere inferiore **a n° 241** ore complessive per l'intera durata dell'appalto. Tali ore dovranno essere dedicate tutte a lavoro diretto con l'utenza (genitori, insegnanti e studenti comprese eventuali riunioni con operatori di servizi sociali e sanitari coinvolti per le singole situazioni); nel monte ore predetto non sono comprese eventuali riunioni di raccordo e verifica del progetto con gli operatori del Servizio Sociale Comunale e tutto il lavoro indiretto (ad esempio predisposizione di progetti, di materiale, formazione personale, preparazione di incontri, riunioni, ecc.) i cui costi dovranno essere contenuti nell'offerta presentata dalla ditta.

Dovranno essere inoltre presentati all'Ufficio Servizi Sociali i seguenti documenti:

- all'inizio dell'attività, il progetto e il calendario del servizio;
- alla fine dell'attività una relazione conclusiva contenente i dati che il Comune di Arcisate richiederà, quali ad esempio numero di interventi effettuati suddivisi in relazione ai

soggetti richiedenti ed alle scuole, tempi di attesa per l'accoglimento delle domande di supporto, numero di colloqui/incontri per singola situazione, ecc.

Tale progetto, costituisce, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo alla ditta.

ARTICOLO 3- DURATA

Il servizio dovrà essere svolto dal 17.10.2016 al 30.06.2017 e dal 15.09.2017 al 30.06.2018, compatibilmente con i calendari scolastici annuali dei vari gradi di scuola e dovrà essere realizzato concordando la calendarizzazione con i referenti responsabili delle scuole coinvolte e l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Alla data di scadenza il rapporto contrattuale cessa di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

ARTICOLO 4 - SEDE

Il servizio dovrà essere realizzato secondo uno specifico calendario predisposto dal prestatore, presso le sedi dei vari plessi scolastici come di seguito indicato:

- scuole dell'infanzia "Collodi" e "Don Milani"
- scuole primarie "Lina Schwartz", "S. Francesco" e "Rodari"
- scuola secondaria di primo grado "Bossi"

Per la Scuola Materna "De Amicis" e per l'Asilo Nido Comunale "Raggio di Sole", non sarà necessario stendere un calendario ma al bisogno si concorderanno date e luoghi di espletamento del servizio in accordo con il Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune.

Gli spostamenti da un plesso all'altro dell'Istituto Comprensivo e i relativi costi saranno a totale carico della cooperativa.

Non sono previsti ulteriori rimborsi e spese di alcun genere.

ARTICOLO 5 - MATERIALE E STRUMENTAZIONI

Tutto il materiale e le strumentazioni necessarie per la realizzazione del progetto sono a carico della ditta.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E IMPEGNI DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA

I requisiti professionali richiesti per il personale da adibire a tale appalto sono:

1. Laurea in psicologia
2. l'iscrizione all'Ordine degli Psicologi;
3. la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4. esperienza maturata e documentata nella gestione di attività (sportelli e/o laboratori) con alunni e/o genitori nella scuola rivolti a ragazzi con meno di 14 anni di età per almeno 6 mesi;

La società si impegna ad impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale incaricato dovrà essere in possesso del titolo di studio pertinente alle mansioni assegnate, documentato in seguito all'aggiudicazione.

La società si obbliga a garantire la sostituzione dell'operatore in caso di assenze che si prevedono prolungate (oltre 1 mese), in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.

Il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato.

Eventuali sostituzioni con personale di pari qualifica dovranno essere motivate da esigenze eccezionali e imprevedibili e dovranno essere autorizzate preventivamente da parte della stazione appaltante.

Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori incaricati dall'appaltatore, il Comune ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione scritta da parte del Comune.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare la propria attività a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal Comune;
- b) a concordare con i servizi sociali del Comuni le modalità di realizzazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
- c) a dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un visibile identificativo, contenente le generalità, qualifica, denominazione della ditta. La ditta aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.

In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.

Il preavviso in caso di sciopero dovrà essere dato al Comune dalla ditta appaltatrice mediante comunicazione anche via fax 5 giorni prima della data stabilita per lo sciopero. In caso di mancato o ritardato preavviso il Comune applicherà la penale prevista all'articolo 19 del presente capitolato.

ARTICOLO 7 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

L'operatore incaricato deve inoltre, partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto (senza oneri a carico del Comune).

E' fatto divieto assoluto al personale della ditta appaltatrice di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

Il Responsabile dei Servizi Sociali Comunali ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

ARTICOLO 8 - AGGIORNAMENTO

Tutti gli operatori utilizzati dalla ditta affidataria - nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte del comune corsi di formazione e/o aggiornamento durante l'anno, su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti minori e adulti (insegnanti e genitori).

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La Società aggiudicataria ancorché non aderente si obbliga - alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto - ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro siglato dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi specifici, a corrispondere un trattamento economico non inferiore ai compensi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo e, laddove esistente, attenendosi a quanto indicato dal tariffario nazionale degli ordini professionali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinforturistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Questa amministrazione potrà richiedere alla Società in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione dei CCNL di riferimento ovvero dei tariffari degli ordini professionali e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

ARTICOLO 10 – SICUREZZA DEL LAVORO

E' a carico dell'aggiudicatario il rispetto di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, in particolare il rispetto delle norme di sicurezza specifiche per l'attività in appalto presso l'ente appaltante.

ARTICOLO 11 RAPPORTI CON IL COMUNE

Prima dell'inizio del servizio, la ditta comunicherà al Comune il nominativo della persona autorizzata dalla stessa a tenere i rapporti con il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune o di suoi delegati, nonché il nominativo del personale incaricato per lo svolgimento del servizio.

L'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune al termine del servizio una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio necessaria per una valutazione in merito alla produttività degli interventi conseguiti.

L'appaltatore si impegna altresì a trasmettere, previa richiesta da parte del Comune, i dati qualitativi e quantitativi che il Comune stesso potrà richiedere.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi del servizio, fermo restando il corrispettivo offerto in sede di affidamento, saranno concordati fra i due contraenti.
In caso di necessità e su richiesta di una delle parti la ditta si rende disponibile per incontri di programmazione e verifica con il proprio personale e il Responsabile dei Servizi Sociali.

ARTICOLO 12- CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune, attraverso il Responsabile dei Servizi Sociali, si riserva la facoltà di effettuare quando lo ritiene opportuno controlli e verifiche sul buon andamento del servizio.

ARTICOLO 13 - RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003

Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente correlate. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 14 – CONTESTAZIONI E PENALITA'

Il Comune previo completamento della procedura di cui ai commi successivi, applicherà con atto del dirigente del competente servizio, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, le penali di seguito riportate negli importi massimi e per i seguenti casi:

- a) accertata presenza di personale in servizio senza che il nominativo con il relativo titolo di studio, sia stato preventivamente comunicato al Comune: euro 250,00;
- b) disservizio non dovuto a causa di forza maggiore o grave necessità, non ritenendosi comunque giustificabile l'interruzione del servizio anche se per pochi giorni: fino ad euro 500,00;
- c) preavviso sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato: fino ad euro 650,00;
- d) gravi inadempienze o danni psicofisici arrecati agli utenti del servizio: fino ad euro 1.500,00;
- e) ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto desumibili direttamente od indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino ad euro 2.500,00.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto, trasmessi anche a mezzo fax, all'appaltatore e quest'ultimo avrà la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

Il dirigente competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dalla ditta, potrà graduare l'entità della penalità da applicare fino al massimo come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Il dirigente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure di immagine, per il Comune, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni).

I

Il Comune, potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore per l'esecuzione del servizio ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio, il Comune ha facoltà di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti.

ARTICOLO 15 – RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R.

Costituisce, a mero titolo esemplificativo, giusta causa ai sensi del comma primo del presente articolo, l'ipotesi in cui l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto;

In caso di recesso del Comune, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto fornito, purché il servizio sia stato eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che oltre a quanto genericamente previsto dal codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisca causa di risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

- a) Cessazione dell'attività da parte della ditta;
- b) Abbandono dell'appalto;
- c) Immotivata o ingiustificata interruzione del servizio;
- d) Inosservanza del divieto di subappalto totale o di cessione del contratto a terzi;
- e) Reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempimento contrattuale;
- f) Reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'articolo 1453 del codice civile.
- g) l'insolvenza o il grave dissesto economico finanziario dell'appaltatore risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto aventi simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta.
- h) Il caso in cui l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la stessa si è aggiudicata il servizio, nonché quelli richiesti per la stipula del relativo contratto;

Nei casi sopra elencati l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 17 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 106,c1,lett. A, del D. Lgs.50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo evidenziate nella tabella allegata al presente capitolato, subiscano una variazione – l'appaltatore può richiedere la revisione dei prezzi. Poiché le previsioni del predetto articolo non hanno ancora ricevuto attuazione, la revisione sarà operata – ai sensi della vigente dottrina e giurisprudenza – sulla base del solo indice F.O.I. della variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati su base annua e l'eventuale adeguamento richiesto verrà riconosciuto con variazione riferita all'ultimo mese disponibile antecedente il mese di applicazione dell'adeguamento e desunta dal sito www.istat.it/it/archivio/30440.

La revisione del prezzo opera, comunque dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla data di aggiudicazione e ad istanza della parte interessata; la richiesta deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'intervenuta variazione; entro il 45° giorno successivo al ricevimento della richiesta, l'altra parte procederà all'esame della fondatezza degli elementi dedotti dalla richiedente e comunicherà alla controparte l'esito di tale esame.

In ogni caso deve escludersi qualunque possibilità di revisione prezzi con decorrenza retroattiva rispetto alla data della richiesta.

ARTICOLO 18 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

La ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso.

ARTICOLO 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro ecc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.

ARTICOLO 20 - VARIANTI DEL CONTRATTO

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione del contratto, la Società è obbligata ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del valore dell'appalto.

ARTICOLO 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE

E' facoltà dell'Ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, risolvere il contratto di appalto, ai sensi e agli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione anche parziale dei servizi senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato e in ogni altro caso di grave inadempimento agli obblighi contrattuali;
- c) cessione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la ditta appaltatrice incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Ente, fatto salvo il risarcimento per maggiori danni sofferti.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivarle da parte di terzi nel corso dello svolgimento dei servizi.

La ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione che verso terzi, dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, dell'operato dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati derivino a carico di terzi o della stazione appaltante.

Qualora la ditta appaltatrice o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente resta autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo dal corrispettivo di prima scadenza.

ARTICOLO 23 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per tutto il periodo di vigenza dell'appalto.

La fatturazione del servizio verrà effettuata dalla ditta appaltatrice a cadenza mensile posticipata.

Il pagamento verrà effettuato, previo accertamento tecnico di regolare esecuzione da parte del responsabile del servizio, entro gg. 30 dal ricevimento della fattura.

Le ore fatturate saranno uguali al totale di ore di prestazioni erogate.

ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Arcisate e la società aggiudicataria potranno essere definite c/o la sede giurisdizionale competente per materia e territorio.